

deve essere interpretato nel senso che:

esso richiede che l'interesse superiore del minore e la vita familiare di quest'ultimo siano tutelati nell'ambito di un procedimento che conduce all'adozione di una decisione di rimpatrio pronunciata nei confronti di un minore e che non è sufficiente che quest'ultimo possa invocare questi due interessi tutelati nell'ambito di un procedimento, successivo, relativo all'esecuzione forzata di detta decisione di rimpatrio al fine di ottenere, se del caso, la sospensione di tale esecuzione.

(<sup>1</sup>) GU C 380 del 3.10.2022.

---

**Impugnazione proposta l'8 maggio 2022 da Nigar Kirimova avverso l'ordinanza del Tribunale  
(Quarta Sezione ampliata) del 9 marzo 2022, causa T-727/20, Kirimova/EUIPO**

**(Causa C-306/22 P)**

(2023/C 216/30)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Nigar Kirimova (rappresentanti: A. Parassina, avvocato, A. García López, abogado)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 21 aprile 2023, la Corte di giustizia ha dichiarato l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 9 marzo 2022, Kirimova/EUIPO (T-727/20), e rinviato al Tribunale la causa T-727/20. Le spese sono state riservate.

---

**Impugnazione proposta il 5 gennaio 2023 dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà  
intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 ottobre 2022, causa T-298/20,  
KD/ EUIPO**

**(Causa C-5/23 P)**

(2023/C 216/31)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Predonzani, K. Tóth, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* KD

**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata (<sup>1</sup>);
- dichiarare il ricorso di annullamento inammissibile o infondato oppure, qualora la Corte di giustizia non dovesse ritenersi in grado di adottare una decisione definitiva, rinviare la causa al Tribunale, e
- condannare la ricorrente alle spese del procedimento d'impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione, l'EUIPO deduce quattro motivi.

Con il primo motivo d'impugnazione, diretto contro i punti da 23 a 31 della sentenza impugnata, l'EUIPO lamenta un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 43 dello Statuto dei funzionari in combinato disposto con l'articolo 110 del medesimo Statuto.

Con il secondo motivo d'impugnazione, diretto contro i punti 67, da 72 a 76, 79 e 80 della sentenza impugnata, l'EUIPO deduce errori di diritto per quanto riguarda la natura giuridica della Guida pratica dei valutatori, la sanzionata violazione dell'obbligo di motivazione e le conseguenze che ne derivano.

Con il terzo motivo d'impugnazione, diretto contro i punti 93 e da 96 a 103 della sentenza impugnata, l'EUIPO deduce uno snaturamento dei fatti e un'errata valutazione delle prove.

Con il quarto motivo d'impugnazione, diretto contro i punti da 121 a 129 della sentenza impugnata, l'EUIPO sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretare il dovere di sollecitudine e ha violato il suo obbligo di motivazione.

(<sup>1</sup>) Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2022, KD/EUIPO (T-298/20, EU:T:2022:671; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 3 marzo 2023 — BG Technik cs, a.s. / Generální ředitelství cel**

**(Causa C-129/23, BG Technik)**

(2023/C 216/32)

*Lingua processuale: il ceco*

**Giudice del rinvio**

Nejvyšší správní soud

**Parti**

*Ricorrente:* BG Technik cs, a.s.

*Resistente:* Generální ředitelství cel

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se una carrozzella elettrica, la cui velocità massima supera i 10 km/h e che è dotata di un piantone dello sterzo separato, regolabile possa essere classificata alla voce 8713 della nomenclatura combinata nonostante le note esplicative della nomenclatura combinata del 6 maggio 2011 (<sup>1</sup>) e del 4 marzo 2015 (<sup>2</sup>).
- 2) Se il regolamento (CE) n. 718/2009 della Commissione (<sup>3</sup>) si applichi, oltre ai veicoli esplicitamente descritti, anche alle carrozzelle elettriche che presentano le seguenti caratteristiche:
  - quattro ruote (coppia di ruote posteriori antiribaltamento),
  - un sedile regolabile e girevole con braccioli,
  - una piattaforma orizzontale tra la parte anteriore e la parte posteriore della carrozzella,
  - un motore elettrico da 800 W che consente alla carrozzella di raggiungere una velocità di 16 km/h e un'autonomia di 45 km,
  - un freno elettromagnetico che agisce sulle ruote posteriori,
  - un manubrio chiuso montato su un piantone dello sterzo pieghevole e separato, dotato di leve per selezionare la velocità.

(<sup>1</sup>) Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (GU 2011, C 137, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (GU 2015, C 76, pag. 1).

(<sup>3</sup>) Regolamento (CE) n. 718/2009 della Commissione, del 4 agosto 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2009, L 205, pag. 7).